

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1950 del 22/04/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME PANARO, AD USO DUE RAMPE CARRAIE ESTERNE DI ACCESSO ALL' AZIENDA E ABITAZIONE IN LOCALITA' ARGINE FERRARIN, IN COMUNE DI BONDENO (FE), DITTA: AZIENDA AGRICOLA COLLETTA SS DI GALLINI GIANFRANCO LUCIANO. PRATICA :MO05T0107.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2028 del 21/04/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue APRILE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.T. Arpae n. 577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di

lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001).

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta per tramite dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po registrata al Prot.n.2851-PI del 12/12/2005, con cui il Signor Gallini Gianfranco Luciano c.f. GLLGFR30C20A965R e il Signor Gallini Ottavio c.f. GLLTTV62D17D548J quale co-intestatario della istanza, richiedevano la concessione per l'utilizzo di due rampe carrabili di accesso alla Azienda Agricola Colletta SS di Gianfranco Luciano, P.Iva.00156370389 e di accesso alle abitazioni del signor Gallini Ottavio del Fiume Panaro in località Argine Ferrarin nel Comune di Bondeno (FE), ad uso rampe di accesso carraie esterne, individuate al foglio 165 particelle 23, 115 e 122 del Comune di Bondeno (FE);

- che il Signor Gallini Gianfranco Luciano c.f. GLLGFR30C20A965R residente in via Mazzini 11 nel Comune di Bondeno (FE) quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Colletta P.Iva 00156370389, con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), e il Signor Gallini Ottavio c.f. GLLTTV62D17D548J quale co-intestatario della istanza, hanno confermato la richiesta di concessione per l'utilizzo di entrambe le rampe carraie di accesso, dichiarando dopo lettura del disciplinare inviato da codesta Agenzia in data 12/11/2020 con Prot.n. PG/2020/0164073 con precedente richiesta di concessione di una sola rampa, (richiesta dagli stessi con nota assunta al protocollo Prot. n.PG/2020/0077766 in data 28/05/2020) *"...dopo aver preso visione del disciplinare si è deciso di mantenere l'utilizzo di entrambe le rampe anziché la sola orientata ad Est"*

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 35 del 17/02/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R.

1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico RIF. A.I.P.O. N.1161/H5)

registrato a nostro protocollo con nota PG/2021/0018043 del 04/02/2021, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica e che le rampe richieste come dichiarato da nota registrata a nostro Prot.n. PG/2020/158693 saranno utilizzate sia dalla Azienda Agricola Colletta S.S. di Gallini Gianfranco Luciano, e dalle abitazioni coloniche in cui attualmente risiede Ottavio Gallini ;

DATO ATTO che questa Agenzia ha accertato la mancata corresponsione dei canoni di concessione dovuti per gli anni dal 2001 al 2019, a titolo di capitale e interessi, per un importo totale pari ad euro 3.028,56 e ne ha richiesto il pagamento con nota PG/2020/0125573 del 02/09/2020;

PRESO INOLTRE ATTO che con nota n. PG/2020/146400 del 12/10/2020, è stata richiesta dal Signor Gallini Gianfranco l'applicazione della prescrizione per le somme dovute per cinque annualità dal 2015-2019;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 in data 16/04/2021;
- l'importo di € 913,76 complessivamente versati in data 14/09/2020 e 18/09/2020 richiesti da codesta Agenzia con nota Prot.n. PG/2020/0125573 per le annualità 2015-2020 per l'utilizzo delle risorse demaniali;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Azienda Agricola Colletta S.S. di Gallini Gianfranco Luciano P.Iva.00156370389 e a Gallini Ottavio c.f. GLLTTV62D17D548J, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Panaro, in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al fg. n.165, mappali 23, 115 e 122, per l'utilizzo di due rampe carrabili di accesso alla Azienda Agricola Colletta, e alle abitazioni di residenza di Gallini Ottavio, codice pratica MO05T0107;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 19/04/2021 (PG/2021/0060184 del 19/04/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 153,16 euro ;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda Agricola Colletta S.S. di Gallini Gianfranco Luciano P.Iva.00156370389, e a Gallini Ottavio c.f. GLLTTV62D17D548J, quale residente nella medesima area, e di accesso con le rampe carrabili (cod. pratica MO05T0107).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Panaro, individuata al fg 165 mappali 23, 115 e 122 del Comune di Bondeno (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso di due rampe carraie esterne di accesso.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone annuale di concessione il cui importo per l'anno 2021 è fissato pari a 153,16 euro.
2. Il pagamento del canone per le annualità successive deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico dei concessionari le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora i concessionari, prima della scadenza, intendessero recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per i concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. I concessionari non potranno sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza

della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. I concessionari non possono variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. I concessionari sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei concessionari qualora essi non abbiano provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I concessionari sono tenuti ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. I concessionari sono responsabili in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. I concessionari non hanno diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota registrato a nostro protocollo PG/2021/0018043 del 04/02/2021, dall'Agenzia Interregionale per il

Fiume Po Direzione Territoriale Idrografica-Emilia Romagna Orientale, Ufficio Operativo di Ferrara: “

ARTICOLO 1)

PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1) *le rampe, costituite da materiale terroso in riporto, hanno una larghezza della carreggiata di ml 5,00 ed una lunghezza di ml 90,00 e dovranno essere pavimentate con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano;*
- 2) *la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria delle rampe, è a carico della Ditta concessionaria, attività queste che dovranno comunque essere comunicate per tempo allo scrivente Ufficio;*
- 3) *le superfici erbose (piani e scarpate) delle rampe e della relativa parte arginale su cui dette rampe insistono dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea;*

ARTICOLO 2)

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

- 1) *La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'Arpa Emilia Romagna – Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico – Bologna.*
- 2) *Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.*
- 3) *La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.*
- 4) *L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.*

ARTICOLO 3)

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

La validità del presente Nulla Osta è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

- 1) Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.*
- 2) Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.*
- 3) Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po o dai concessionari per sfalcio dei prodotti vegetali nascenti sulle scarpate.*
- 4) Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.*
- 5) Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.Po – Ufficio di Ferrara.*
- 6) Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.Po alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.*
- 7) L' A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.*

ARTICOLO 4)

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.PO del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.*
- 2) Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza dell'Arpa Emilia Romagna – Direzione Tecnica – Unità Progetto Demanio Idrico – Bologna.*
- 3) Giacché nella tratta interessata la sommità arginale è in concessione all'Amministrazione Comunale di Bondeno ed adibita a "pubblico transito", sarà obbligo alla Ditta concessionaria di*

comunicare all'Amministrazione stessa la presenza e l'utilizzo di dette rampe per eventuali installazioni di segnaletica e quant'altro occorrente alla sicurezza della viabilità.

4) Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

I concessionari sono tenuti a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito dei concessionari richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.